

CC.	36	ITALIANO	
N°	2501	Posizione	
Cat.	XV	Class. VII	Fasc. 4
Data	31 MAR 1995		



Prefettura di Modena

Prot.n. 665/2° Sett.

Modena, 27 marzo 1995

**- AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA
LORO SEDI**

e, per conoscenza:

**- AL SIG. PROVVEDITORE AGLI STUDI
DI MODENA**

- AL SIG. QUESTORE DI MODENA

**- AL SIG. COMANDANTE PROV.LE
CARABINIERI DI MODENA**

**- AL SIG. COMANDANTE IL GRUPPO
GUARDIA DI FINANZA DI MODENA**

**- AL SIG. COMANDANTE LA SEZIONE DI
POLIZIA STRADALE DI MODENA**

OGGETTO: Documenti di identità personale ed autenticazione di fotografie.

Con circolare M.I.A.C.E.L. n. 3 (95) prot. n. 09501375/15100/4571 del 14 marzo 1995 relativa all'oggetto, il Ministero dell'Interno Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Servizio Enti Locali ha fornito chiarimenti ed indirizzi interpretativi in ordine al rilascio dei documenti di identità personale ed autenticazione di fotografie.

E' stata infatti sottoposta all'attenzione del predetto Dicastero la problematica inerente l'identificazione di una persona nei rapporti



Prefettura di Modena

- 2 -

con la pubblica amministrazione in relazione alla diversità di comportamento adottato dai vari uffici, che a volte contrasta con la vigente normativa.

E' da premettere che la materia è disciplinata, attualmente, dal T.U.L.P.S. del 18 giugno 1931, n. 773 e dal regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635.

In base a tale normativa l'unico documento cui è riconosciuta la specifica funzione di identificare un soggetto è la carta di identità che, in base all'articolo 3 del T.U.L.P.S. del 1931, è rilasciata dal Sindaco a quelle persone di età superiore a quindici anni che ne facciano richiesta.

Gli articoli 292 e 293 del regolamento equiparano alla carta di identità alcuni documenti rilasciati da amministrazioni statali, o convalidate da un organo dell'amministrazione statale.

Con il D.P.R. 6 agosto 1974 n. 649. la carta di identità è stata equiparata al passaporto per l'espatrio nell'ambito dei paesi aderenti alla CEE ed anche di altri con i quali sono intercorse apposite convenzioni.

Per ovviare al problema dell'espatrio dei minori di anni quindici, cui non può essere rilasciato il documento in questione, con l'Accordo europeo sul regime della circolazione delle persone tra i paesi membri del Consiglio d'Europa, siglato a Parigi il 13 dicembre 1957, venne consentito l'espatrio ai minori in questione purché dotati di un certificato di nascita con la foto "convalidata" dalle autorità di polizia. Successivamente è stato ammesso anche l'uso di un certificato rilasciato dagli uffici anagrafici riportante le risultanze anagrafiche della nascita.



Prefettura di Modena

- 3 -

E' pertanto chiaro che quest'ultimo documento ha il solo effetto di consentire l'espatrio ad un minore, e solo a tale circostanza è limitata la sua efficacia.

Da quanto esposto emerge che il problema principale è costituito dall'impossibilità di rilasciare la carta d'identità ai minori di anni quindici a fronte della necessità di "riconoscimento" tramite valido documento, richiesta dall'articolo 180 del vigente codice della strada per la conduzione dei ciclomotori da parte dei quattordicenni

A ciò si aggiunge la prassi introdotta da alcuni istituti scolastici non solo di richiedere una foto autenticata all'atto dell'iscrizione ma, inoltre, il rilascio di certificati di identità ai Comuni, al fine di "riconoscere" gli alunni quali appartenenti ad un determinato istituto onde consentirvi l'accesso, nonché per l'individuazione dei gruppi di alunni in occasione di gite scolastiche su territorio nazionale.

Infine, ed è questo uno degli aspetti che desta maggiore perplessità, c'è l'atteggiamento, già stigmatizzato dal competente Dicastero, di alcuni istituti universitari che non prestano fede alla carta di identità ma bensì al certificato di identità, dimostrando, con il rifiuto di un documento ufficiale dello Stato, un'errata conoscenza della normativa che regola la materia.

Inquadrati così i vari aspetti del problema occorre esaminare attentamente la legislazione vigente e le possibilità che essa offre di risolvere una problematica che si trascina da tempo e crea numerosi disagi alle amministrazioni comunali, particolarmente nei periodi di iscrizione scolastica.



Prefettura di Modena

- 4 -

La soluzione la si rinviene nell'ambito del regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di P.S. - approvato come si è detto con R.D. 6 maggio 1940 n. 635-e, precisamente, negli articoli 292 e 293 , in base ai quali l'identità dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato nuò essere dimostrata con l'esibizione della tessera che viene rilasciata dalle amministrazioni di appartenenza a prescindere dall'età dei figli.

Più in particolare l'articolo 293 equipara alle carte di identità le tessere per l'uso di biglietti di abbonamento ferroviario, quando riportino l'avvenuto accertamento dell'identità dei titolari ovvero considera equipollenti le tessere di riconoscimento da chiunque rilasciate quando l'identità del titolare risulti convalidata da dichiarazione scritta da un organo dell'amministrazione dello Stato.

Quest'ultima previsione offre la possibilità di risolvere l'annosa problematica dell'identificazione degli alunni che frequentano le scuole di vario ordine e grado senza che le istituzioni scolastiche si rivolgano alle amministrazione comunali.

Ne consegue che le esigenze di riconoscimento, a seconda delle necessità, andranno così risolte:

A) Iscrizione e gite scolastiche.

Premesso che la necessità di presentare foto, autenticate all'atto dell'iscrizione, non costituisce oggetto di richiesta generalizzata da parte degli istituti scolastici, si precisa che sarà sufficiente la presentazione, all'atto dell'iscrizione, di una o più foto dell'alunno da parte dei genitori "senza alcun bisogno di autentica".



Prefettura di Modena

- 5 -

Per quanto riguarda le gite scolastiche su territorio nazionale, a norma del citato articolo 293 del TULPS, il responsabile di ciascuna istituzione scolastica, in quanto organo dello Stato, rilascerà un documento che riporti le generalità del soggetto ed una foto dello stesso legata da timbro a secco.

Si precisa che, poiché le generalità sono desumibili dagli atti già in possesso dell'amministrazione scolastica e poiché si tratta di dati immutabili, non è necessario richiedere apposita certificazione all'interessato, né tantomeno alle amministrazioni comunali, in quanto in tal caso la procedura indicata non raggiungerebbe gli scopi semplificativi cui è ispirata.

B) Conduzione di ciclomotori da parte di quattordicenni.

Alle amministrazioni comunali ci si dovrà rivolgere esclusivamente per fornire un documento di riconoscimento ai minorenni che conducono un ciclomotore, ove non siano già in possesso di altro documento.

In tal caso il ricorso all'applicazione del citato articolo 293 si tradurrà, in pratica, nel rilascio di un certificato di nascita o di un certificato anagrafico delle risultanze di nascita con apposizione di una foto del titolare legata da timbro a secco, in quanto trattasi di certificazioni attinenti un servizio di competenza dello Stato, nel cui esercizio il sindaco agisce quale ufficiale di governo. Si aggiunge che la foto, come peraltro avviene per la carta di identità, non dovrà essere autenticata.



Prefettura di Modena

- 6 -

In tutti i casi esposti, poiché si tratta di rilasciare dei titoli equipollenti alla carta di identità, a norma dell'articolo 291 del T.U.L.P.S. non verrà riscossa alcuna imposta di bollo, anche nel caso di rilascio da parte delle amministrazioni comunali.

Occorre infine sottolineare che ai soggetti al di sopra dei quindici anni, in base all'articolo 3 del citato T.U.L.P.S. non è possibile rilasciare, da parte dei Comuni, i c.d. certificati di identità.

Pertanto non dovrà essere rifiutata l'identificazione a fronte di esibizione della carta d'identità - in particolare per l'iscrizione alle facoltà universitarie.

L'adozione delle indicate procedure avrà come ulteriore conseguenza il venir meno della necessità di richiedere autenticazione di foto alle amministrazioni comunali se non per il rilascio del passaporto, della patente di guida o di altre autorizzazioni come porto d'armi, licenze di caccia, licenze di pesca.

E' da premettere che l'autenticazione di una fotografia non è prevista da una precisa norma di legge e, sino all'avvento della legge 8 giugno 1990, n. 142, veniva ritenuta ammissibile quale attestazione di notorietà rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 151 del T.U.L.C.P. del 1915.

E' noto che tale articolo è stato abrogato dall'articolo 64 della citata legge 8 giugno 1990 n. 142 e questo Ministero, con circolare n. 5 del 27 marzo 1992, ha ritenuto giustificabile il permanere di tale rilascio esclusivamente in base ad una applicazione estensiva dell'articolo 3 del T.U.L.P.S. del 1931.



Prefettura di Modena

- 7 -

Peraltro, quando si parla di autenticazione di una foto si intende ricollegare l'immagine alla generalità di una persona, come avviene nella carta di identità e ~~in~~ *ia* altri documenti, - patente, passaporto - dove non è contenuta alcuna attestazione di identità ed autenticità dell'immagine del titolare del documento.

Al contrario, nei documenti di identità dei minori di cui si è fatto cenno in precedenza, molti comuni hanno ecceduto riproducendo non solo in tutto o per tutto il contenuto della carta di identità ma, inoltre, aggiungendovi anche una attestazione di autenticità della foto.

Ciò ha probabilmente indotto in errore altre amministrazioni ritenendo meno probante la carta di identità nei confronti dei documenti in questione.

Ne consegue che l'autenticazione di foto non dovrà contenere alcuna attestazione particolare ma consistere soltanto nell'applicazione della foto su di uno stampato riportante la dizione foto di... completata con gli estremi di identificazione del soggetto (nome, cognome, luogo e data di nascita).

Nel ribadire, infine, che la necessità dell'esibizione da parte dei cittadini di una foto autenticata deve essere esplicitamente prevista da una disposizione di legge, si aggiunge che il ricorso agli uffici comunali è possibile, in analogia a quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15 per l'autentica di sottoscrizioni e di copie, solo quando la foto debba essere prodotta ad una pubblica amministrazione.

Rimangono quindi esclusi i rapporti con uffici privati quali ad es. circoli ed associazioni sportive, palestre e banche.



Prefettura di Modena

Con la suesposta circolare il citato Dicastero ritiene di aver individuato, rispettando l'attuale vigente normativa in materia, una soluzione a problematiche quotidiane che ineriscono, in particolare, ai rapporti intercorrenti tra le istituzioni scolastiche ed amministrazioni comunali.

E' innegabile che l'efficienza sempre più auspicata dall'azione della pubblica amministrazione senza alcuna distinzione, può essere conseguita solamente con un'azione congiunta di tutti gli uffici pubblici, riportando gli adempimenti e, pertanto, a tal fine, vanno sfruttate tutte le possibilità offerte da un'attenta interpretazione ed applicazione della normativa vigente.

Ciò premesso, le SS.LL. vorranno partecipare quanto sopra ai dipendenti uffici, con particolare riferimento a quelli che si occupano dei servizi demografici, con preghiera di puntuale e scrupolosa osservanza delle direttive sopra richiamate.

Si resta in attesa di cortesi assicurazioni al riguardo.

IL PREFETTO
(Piccolo)

/su